REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri (3), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986 (4), quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno che, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1991, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia (5); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (6);

che il presente regolamento è applicabile dunque alla Comunità, nella composizione attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi negli Stati membri ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

Nella misura in cui il presente regolamento è applicabile in Spagna e nel Portogallo, questi Stati membri applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano le condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73 (7), modificata dalla decisione n. 1/75, acclusa al regolamento (CEE) n. 1431/75 (8).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, acclusa al regolamento (CEE) n. 993/83 (9).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottare in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4.
(6) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(8) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(9) GU n. L 112 dell'8. 4. 1983, pag. 1.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Il ricorso al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.0001	ex 0709 30 00	Altri ortaggi allo stato naturale, freschi o refrigerati: – Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
15.0003	0714 20 10	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – Patate dolci per il consumo umano (1)	Esenzione
15.0005	ex 0807 10 10	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: – Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
15.0007	ex 1806 10 10 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + MOB
15.0009	1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + MOB mass. 27 % + AD S/Z
15.0011	ex 1901 90 90	– Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	Esenzione
15.0013	ex 1903 00 00	Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate	2 % + MOB
15.0015	0710 40 00 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00	Preparazioni: – – di granturco	3 % + MOB
15.0017	1904 90 10	– – di riso	3 % + MOB
15.0019	1904 90 90	– – di altri cereali	2 % + MOB

Abbreviazioni:

MOB = elemento mobile.
AD S/Z = dazio addizionale sullo zucchero.

(*) Codici Taric: vedi pagina seguente.
(1) L'ammissione in questo codice della nomenclatura combinata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia.

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
15.0001	ex 0709 30 00	0709 30 00 * 10
15.0005	ex 0807 10 10	0807 10 10 * 10
15.0007	ex 1806 10 10	1806 10 10 * 11
		1806 10 10 * 91
	ex 1806 10 30	1806 10 30 * 10
	ex 1806 10 90	1806 10 90 * 10
15.0011	ex 1901 90 90	1901 90 90 * 12
		* 14
		* 16
		* 18
15.0013	ex 1903 00 00	1903 00 00 * 90